

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1277

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FRANCESCO SANNA**

Modifica dell’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, per l’introduzione della doppia preferenza di genere nell’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

*Presentata il 26 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue l’intento di dare finalmente piena attuazione al principio della parità di genere, affermato nell’articolo 3 della Carta costituzionale, e al principio che — per garantirgli effettività nelle rappresentanze istituzionali — rende possibili e doverose azioni positive orientate in tal senso. Il tema della parità di genere è particolarmente sentito ed è oggetto di numerosi provvedimenti legislativi che, soprattutto negli ultimi anni, hanno consentito l’avvio di un percorso teso al riequilibrio della presenza di uomini e donne in numerosi settori della società. Peraltro, è di tutta evidenza come tale equilibrio non sia stato pienamente raggiunto nelle assemblee elettive, dove si registra ancora una forte prevalenza della presenza maschile rispetto a quella femminile. Un importante passo avanti sul

tema è stato compiuto nel corso della scorsa legislatura, con l’approvazione della legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto la doppia preferenza di genere nelle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il sistema previsto dalla legge n. 215 del 2012 è stato mutuato dalla legge elettorale approvata nella regione Campania, già passata indenne al vaglio della Corte costituzionale. Le normative richiamate hanno già prodotto effetti soddisfacenti, seppure non esaustivi, nel corso delle ultime competizioni elettorali, sia per il rinnovo del consiglio regionale della Campania, sia per il rinnovo dei consigli comunali tenutosi nel 2013. In effetti, il numero delle donne nelle assemblee elette è aumentato sensibilmente e da questo dato è agevole desumere che le misure, come quella che si

intende introdurre con la presente proposta di legge, in via generale, pur non essendo risolutive, consentono un importante passo avanti nel perseguimento della parità di genere.

Pur nella consapevolezza che su tale tema pesa un approccio culturale che fatica ad accogliere pienamente l'idea della parità dei sessi, non può più sfuggire che la valorizzazione delle differenze di genere costituisce ormai una risorsa indispensabile per una società migliore e più equilibrata. D'altro canto, la promozione dell'uguaglianza e della parità di genere costituisce il cuore delle politiche europee in tutti i campi.

La presente proposta di legge è diretta all'introduzione della doppia preferenza di genere in tutte le regioni a statuto ordinario, nella consapevolezza che il contenuto della disciplina elettorale ad esse relativa (la legge n. 43 del 1995) è una normativa « cedevole », nel caso in

cui — come già accaduto — le assemblee legislative regionali decidessero di dotarsi di un diverso complesso di regole elettorali.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 introducendo la possibilità per l'elettore di indicare la doppia preferenza. Non si tratta, quindi, di un obbligo, bensì di un'opportunità per l'elettore, che può decidere liberamente se esprimere una o due preferenze, con il vincolo che, ove siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso (uomo e donna o donna e uomo), pena la nullità della seconda preferenza espressa.

È dunque auspicabile un *iter* veloce della presente proposta di legge che, ove approvata, darebbe un segno tangibile della volontà del Parlamento di dare attuazione ai principi di parità previsti dalla Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo sono riportati il nome e il cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancati dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo, nonché il nome e il cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e il cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Inoltre può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o il nome e il cognome di due dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale scelta e per il suo capolista

tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche in favore della lista regionale collegata ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

